



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Ordinanza n° 12

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Liguria e Veneto.

Il Direttore del Servizio fitosanitario centrale

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTA la nota prot. Masaf n.0016985 del 22 giugno 2016 inerente l'istituzione del Tavolo tecnico scientifico *Popillia Japonica* successivamente modificato con nota Masaf prot. n. 0664979 del 10 dicembre 2025;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all’attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l’art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l’effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

VISTO l’articolo 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l’adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell’organismo nocivo dalla zona interessata nonché l’elaborazione del Piano d’azione ai fini dell’eradicazione o del contenimento dell’organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il Documento Tecnico Ufficiale n° 38 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, recante “Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo: *Popillia japonica*”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

VISTA l'ordinanza n° 5 del 28 settembre 2023 del Servizio fitosanitario nazionale, finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n.219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0154311 del 3 aprile 2024, ad oggetto "Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dr. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V — Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

VISTO il Documento Tecnico Ufficiale n° 16 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 26 agosto 2024, recante "Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica*";

VISTA l'ordinanza n° 9 del 20 gennaio 2025 del Servizio fitosanitario nazionale, finalizzata alla definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTO il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

VISTA la comunicazione del 5 settembre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Liguria ha trasmesso il Piano d'Azione per la gestione dell'emergenza *Popilla japonica* Newman nel territorio della Liguria ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

VISTA la nota Prot. n. 0465976 del 18 settembre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha trasmesso il Piano d'Azione per la gestione dell'emergenza *Popilla japonica* Newman nel territorio del Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

VISTA la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, recante "Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - Art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009 e ss.mm.ii.;"

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Prot. n. 33234 del 23/01/2026, in corso di registrazione presso Corte dei conti in data 23/01/2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

CONSIDERATI i Piani d'azione elaborati dai Servizi fitosanitari regionali della Liguria e del Veneto in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.lgs. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

RITENUTO necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman nel territorio della Liguria e del Veneto;

PRESO ATTO delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman nel territorio della regione Liguria e Veneto, contenute nei Piani d'azione elaborati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 12-13 novembre 2025;

RITENUTO necessario approvare i Piani d'azione elaborati dal Servizio fitosanitario della regione Liguria e dal Servizio fitosanitario della regione Veneto ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

DISPONE

Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente ordinanza sono approvati il “Piano d’azione regionale per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Liguria” di cui all’Allegato I e il “Piano d’azione per la gestione, il contrasto e l’eradicazione di *Popillia japonica* Newman in Veneto” di cui all’Allegato II, i quali costituiscono parte integrante del presente atto, finalizzati all’attuazione delle misure fitosanitarie d’emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman nel territorio della regione Liguria e del Veneto.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Piano d'azione regionale per il contrastò di *Popillia japonica* Newman in Liguria

Sommario

Premessa	1
1. Contesto normativo di riferimento	1
2. Tassonomia e biologia	3
3. Potenziale diffusione	4
4. Principali piante ospiti	5
5. Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie	5
6. Definizione delle aree delimitate	6
7. Prime misure fitosanitarie urgenti	7
8. Indagini e monitoraggio	8
8.1 Indagini in area indenne	8
8.2 Indagini nelle aree delimitate	8
8.3 Analisi dei campioni	9
9. Misure fitosanitarie	9
9.1 Misure da applicare nelle aree delimitate ai fini dell'eradicazione	9
9.2 Misure da applicare nelle aree delimitate ai fini del contenimento	11
10. Controlli per i siti a rischio di diffusione passiva nella zona infestata	13
11. Controlli sulla movimentazione delle piante	13
12. Ritrovamento dell'insetto da parte della cittadinanza	14
13. Piano di formazione	14
14. Campagna informativa	14
15. Valutazione e revisione delle misure	15
16. Violazione delle disposizioni	15
17. Allegati	15

Premessa

Il ritrovamento di *Popillia japonica* Newman è avvenuto il 2 luglio 2025 su una pergola di vite in un giardino privato nel comune di Albisola Superiore (SV), a seguito della segnalazione di un cittadino.

Dal giorno successivo al ritrovamento sono state intensificate le indagini e l'attività di trappolaggio, con l'installazione di 28 trappole fisse attivate con feromone sessuale e attrattivo floreale, nell'ambito di 108 punti di rilevamento con diverse attività di indagine. Al termine del periodo di volo si contano circa 800 individui catturati in trappole e con catture manuali.

L'area in cui è stata confermata la presenza di *Popillia japonica* ha attualmente una superficie di 477 ettari e trova epicentro in una piccola valle nel comune di Celle Ligure (SV) in prossimità del mare, con un microclima piuttosto umido rispetto alle zone circostanti. Tale valle è attraversata da un piccolo rio, dalla strada statale n. 1 Via Aurelia, dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e dall'autostrada A10. La zona è caratterizzata da vegetazione prevalentemente spontanea e da sporadici orti e frutteti familiari, dove è stata ritrovata su vite (*Vitis vinifera*), e in giardini privati nei quali è stata ritrovata su glicine (*Wisteria sp.*) e vite canadese (*Parthenocissus quinquefolia*). Gli unici terreni irrigui sono prati di giardini privati, di piccole dimensioni (poche decine di metri quadrati). Nell'area sono presenti tre operatori professionali iscritti al RUOP. La restante parte dell'area in cui è stata confermata presenza è caratterizzata da forti insediamenti di carattere turistico-residenziale.

1. Contesto normativo di riferimento

Il Piano d'azione è definito ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera i), del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, con l'obiettivo di attuare tutte le misure fitosanitarie necessarie a prevenire il rischio di diffusione dell'organismo nocivo nell'ambito del contesto normativo di seguito elencato:

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;

- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- Decreto ministeriale 3 aprile 2024, n. 0154311 “Adozione del piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman”;
- Standard IPPC-FAO ISPM 4: Requirements for the establishment of pest free areas;
- Standard IPPC-FAO ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms;
- Standard IPPC-FAO ISPM 6: Guidelines for surveillance;
- Standard IPPC-FAO ISPM 9: Guidelines for pest eradication programmes;
- Standard EPPO PM 9/10 (1): Generic elements for contingency plans;
- Standard EPPO PM 9/21 (1): *Popillia japonica*: procedures for official control;
- EFSA Pest Survey Card: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 38 - Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 16 - Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica*.

2. Tassonomia e biologia

Nome scientifico: *Popillia japonica* Newman.

Nome comune: Scarabeo giapponese o Coleottero giapponese (Japanese beetle).

Ordine e famiglia: Coleoptera, Scarabaeidae.



Figura 1. Adulti di *Popillia japonica* su foglia di vite (immagine F. Valinotto – Servizio Fitosanitario Liguria)

Descrizione degli adulti

Colore: verde metallizzato brillante con le elitre di color bronzo ramato che non arrivano a coprire completamente il corpo.

Forma e dimensioni: insetto ovale lungo da 8 a 12 mm e largo da 5 a 7 mm, più piccolo di una moneta da 1 centesimo di euro; la femmina è più grande del maschio. La presenza di ciuffi di peli bianchi (10 ai lati e 2 sulla parte terminale dell'addome) consente di distinguere facilmente *Popillia japonica* da altri coleotteri spesso presenti negli stessi ambienti, come *Anomala vitis*, *Cetonia aurata* e *Phyllopertha horticola*.

Descrizione delle larve

Hanno la caratteristica forma a “C” tipica delle larve degli Scarabeidi, con capo bruno giallastro e corpo di colore bianco-crema, ricoperto di peli marroni. Lo sviluppo post-embrionale è caratterizzato da tre età larvali, l’ultima delle quali sverna nel terreno ad una profondità di 10-20 cm per



Figura 2. Adulto e uova di *Popillia japonica* messi a confronto con una moneta da 1 centesimo.

Fonte: <https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/photos>



Figura 3. Stadi di sviluppo di *Popillia japonica*.

Fonte: <https://www.fitosanitario.pr.it>

sfuggire alle basse temperature. Le larve alla nascita sono lunghe circa 0,7-1,5 mm e a maturità possono arrivare a oltre 30 mm.

Ciclo vitale

Nei nostri areali *Popillia japonica* compie una sola generazione all'anno: nel mese di maggio le larve di terza età si impupano nel terreno, dando luogo nel periodo tra giugno e agosto allo sfarfallamento degli adulti, che sopravvivono mediamente per 30-40 giorni, con un picco degli sfarfallamenti verso la metà di luglio. In estate le femmine depongono le uova direttamente nel terreno, preferibilmente umido, singolarmente o in piccoli gruppi, talvolta in piccole gallerie scavate nei primi 10 cm di suolo. In media una femmina depone 50 uova.



Figura 4. Schema del ciclo di *Popillia japonica*.
Fonte: <https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/photos>

Danni sulle piante ospiti

Adulti: colpiscono prevalentemente le foglie ma possono arrecare gravi danni anche a fiori e frutti. Gli adulti di *Popillia japonica* hanno un comportamento spiccatamente gregario in quanto fortemente attratti dai cairomoni prodotti dalla vegetazione danneggiata dai primi individui giunti sulle piante. In caso di elevata densità di popolazione del fitofago, le foglie colpite restano scheletrizzate, con la sola venatura centrale ancora integra, mentre fiori e frutti possono risultare completamente distrutti.



Figura 5. Foglia di vite completamente scheletrizzata da *Popillia japonica* (immagine F. Valinotto – Servizio Fitosanitario Liguria)

Larve: si nutrono delle radici di graminacee infestando i tappeti erbosi. I sintomi osservabili comprendono diradamento, ingiallimento e avvizzimento, con la comparsa di evidenti macchie di erba morta verso fine estate - inizio autunno. Nel caso di gravi infestazioni è possibile la distruzione dell'intero manto erboso.

3. Potenziale diffusione

La Liguria è caratterizzata da un territorio essenzialmente collinare e montano che degrada fino al mare, con pochissime zone pianeggianti e una ridotta zona litoranea. Numerose sono le valli, spesso strette e scoscese, che solcano il territorio, creando un paesaggio articolato con un'ampia gamma vegetazionale, che spazia dalla macchia mediterranea ai boschi di latifoglie e conifere.

Attualmente la diffusione dell'organismo nocivo segue l'orografia del territorio e risulta essere a macchia di leopardo, con una presenza maggiore nelle vallette della zona costiera, le quali, grazie al loro microclima meno arido, hanno permesso l'insediamento dell'insetto.

Fattori che potrebbero favorire la diffusione:

- presenza di prati irrigati in giardini pubblici e privati, soprattutto nei Comuni costieri;
- consistente flusso, in particolare nei mesi estivi, di turisti provenienti dall'estero e da altre Regioni;
- presenza di infrastrutture legate ai trasporti, in particolare nella zona costiera, tra cui: porti, aeroporti, linea ferroviaria, autostrada e Via Aurelia;
- effetti del cambiamento climatico, tra cui l'aumento delle precipitazioni nei mesi estivi a dispetto della stagione estiva mediterranea tipicamente arida;

- presenza localizzata di linee di impluvio con scarsa esposizione e microclima umido;
- presenza nell'entroterra e nelle zone più umide di latifoglie mesofile ospiti dell'insetto.

Fattori che potrebbero limitare la diffusione:

- suoli generalmente aridi o molto aridi nei mesi estivi, per via del clima mediterraneo, tipicamente rocciosi e poco profondi, tranne alcune eccezioni (ad esempio Piana di Albenga);
- presenza di corsi d'acqua a carattere prevalentemente torrentizio, in secca nei mesi estivi;
- limitata presenza di prati irrigui a scopo produttivo, localizzati nell'entroterra;
- vegetazione costiera e del primo entroterra costituita essenzialmente da piante della macchia mediterranea e boschi di latifoglie termofile non annoverate tra le specie ospiti dell'insetto;
- aziende florovivaistiche che operano prevalentemente su suoli coperti da teli pacciamanti, producendo per lo più piante in vaso, spesso pacciamate, e aziende che producono fiori e verde ornamentale generalmente in ambiente protetto;
- ampia diffusione di colture non irrigue (olivicoltura) e scarsa presenza di aree con frutticoltura intensiva.

4. Principali piante ospiti

Con oltre 300 piante ospiti, comprendenti alberi da frutto, essenze forestali, colture in pieno campo, piante ortive, ornamentali e spontanee, *Popillia japonica* possiede il potenziale per minacciare un'ampia gamma di habitat. L'insetto predilige piante con foglie sottili e tenere ed è attirato dalle fragranze emesse dai fiori e dai frutti in maturazione. Nel territorio ligure sono presenti principalmente le seguenti piante ospiti:

- tra le piante coltivate, vite, nocciolo, mirtillo, lampone, mora, ribes, fragola, albicocco, ciliegio, pesco, susino, melo, actinidia, mais, melanzana, basilico, fagiolo e fagiolino;
- tra le piante ornamentali e spontanee, rosa, ibisco, glicine, tiglio, betulla, carpino, biancospino, robinia, melo da fiore, salicone, rovo, vite canadese, romice, ortica, luppolo, tiglio, ontano, castagno, pioppo e acero palmato.

L'elenco delle piante ospiti è consultabile alla pagina web <https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/hosts>.

5. Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie

In applicazione dell'art. 10, comma 1, del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e ss.mm.ii., sarà istituita l'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (di seguito: UTEF).

Figure coinvolte nell'UTEF *Popillia japonica*, che verrà istituita con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario:

- Dirigente del Servizio Fitosanitario della Regione Liguria o suo delegato;
- un Funzionario con la qualifica di Ispettore Fitosanitario del Settore Fitosanitario della Regione Liguria che svolge anche la funzione di segretario;



Figura 6. Adulti di *Popillia japonica* mentre si alimentano su foglia di vite, causando le caratteristiche erosioni fogliari (immagine F. Valinotto – Servizio Fitosanitario Liguria).

- due Funzionari con la qualifica di Ispettore Fitosanitario del Settore Fitosanitario della Regione Liguria con ruolo di coordinamento tecnico per l'applicazione delle misure;
- un rappresentante dell'unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
- un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Difesa e Certificazione;
- un rappresentante per ognuno dei Comuni interessati dall'emergenza.

Alle figure sopra elencate potranno essere aggiunte altre, all'occorrenza e per specifiche esigenze, con la funzione di consulenti.

I seguenti soggetti, che saranno prioritariamente coinvolti nell'attività di formazione e informazione svolte dal Servizio Fitosanitario Regionale della Liguria (capitolo 13), potranno collaborare alle attività di monitoraggio:

- Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;
- Carabinieri forestali;
- Protezione Civile della Regione Liguria;
- Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali Liguria;
- Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Liguria;
- Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
- Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentate a livello regionale;
- Vigilanza faunistico-ambientale regionale;
- Manutentori del verde.

L'UTEF verrà convocata, anche tramite videoconferenza, su richiesta del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, che assume le funzioni di Presidente e coordinatore operativo. All'UTEF competono, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 19/2021, il coordinamento e l'organizzazione in materia di:

- a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
- b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
- c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
- d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2021/690;
- e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

L'applicazione sul territorio delle misure previste dal presente piano sarà analizzata in sede di riunione dell'UTEF per garantire la massima efficacia delle stesse in relazione alle risorse umane disponibili, all'evoluzione dell'infestazione e alle specificità dei territori coinvolti.

6. Definizione delle aree delimitate

La definizione delle aree delimitate è effettuata sulla base delle risultanze delle indagini di delimitazione ed ha la funzione di individuare l'area di applicazione delle misure fitosanitarie e delle attività di monitoraggio specifiche per ciascuna delle zone di seguito elencate.

Conformemente all'art. 5, par. 4, del Reg. (UE) 2023/1584, le aree delimitate sono costituite da:

- a) una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato circondata da un'ulteriore zona dell'ampiezza di almeno:
 - 1 km nel caso di un'area delimitata per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato;
 - 3 km nel caso di un'area delimitata per il contenimento dell'organismo nocivo specificato; e
- b) una zona cuscinetto dell'ampiezza di almeno:
 - 5 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un'area delimitata per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato;
 - 15 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un'area delimitata per il contenimento dell'organismo nocivo specificato.

Non viene istituita un'area delimitata nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 11 del Piano nazionale di emergenza (*incursione*).

Nell'area delimitata di cui all'outbreak Europhyt n. 3122 del 27/07/2025 saranno applicate misure di eradicazione, conformemente all'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584, mentre nell'area delimitata di cui all'outbreak Europhyt n. 574/Update n. 10 del 17/12/2024, saranno applicate misure di contenimento, conformemente all'art. 10 del Reg. (UE) 2023/1584.

La cartografia delle aree delimitate istituite dal Servizio Fitosanitario Regionale è consultabile sul Geoportale di Regione Liguria: <https://geoportal.regione.liguria.it>.

7. Prime misure fitosanitarie urgenti

In caso di nuovi ritrovamenti non ascrivibili a semplici incursioni, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto le misure fitosanitarie urgenti di seguito elencate.

In caso di ritrovamento di insetti adulti:

- intensificazione delle indagini visive per identificare l'origine del focolaio;
- indagini al fine di definire e delimitare l'area infestata;
- installazione di trappole per la cattura massale nell'area di primo ritrovamento ed esposizione temporanea (da 4 a 72 ore) di trappole senza attrattivo floreale, per la cattura di soli maschi, a distanze crescenti dal luogo di primo ritrovamento;
- cattura manuale con ausilio di recipienti e successiva distruzione degli individui raccolti;
- eventuali nuove misure in funzione dell'evoluzione delle conoscenze e della disponibilità di nuovi sistemi di difesa.

In caso di ritrovamento di larve:

- campionamenti di terreno per definire l'estensione dell'area infestata e procedere alla delimitazione.

In entrambi i casi, ed in particolare nel caso di ritrovamento di larve:

- raccolta campioni per analisi e conferma ufficiale;
- divieto di spostamento di suolo e substrati di coltivazione dall'area di primo ritrovamento;
- nel periodo di volo degli adulti, divieto di spostamento dei detriti vegetali non trattati dall'area di primo ritrovamento;
- installazione di trappole per la cattura massale in presenza di larve e pupe prossime allo sfarfallamento;

- prescrizione di trattamenti al suolo con sostanze insetticide o nematodi entomopatogeni, da valutare secondo le circostanze;
- tempestiva comunicazione agli operatori professionali eventualmente presenti nell'area;
- comunicazioni istituzionali ad altre figure coinvolte nell'area del focolaio (es. Comuni, Regioni confinanti, proprietari o gestori delle aree, ecc.).

8. Indagini e monitoraggio

L'attività di indagine nelle aree indenni e delimitate è svolta dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale. Nell'ambito del piano di formazione di cui al capitolo 13 del presente documento è individuato ulteriore personale, del settore pubblico e privato che, opportunamente formato, potrà coadiuvare l'azione di monitoraggio con segnalazioni mirate sulla casella di posta elettronica appositamente creata, denominata popillia@regione.liguria.it.

Tutte le attività saranno registrate nell'apposito applicativo MORGANA e verranno conservate per almeno cinque anni.

8.1 Indagini in area indenne

Per area indenne si intende tutta la superficie regionale esterna alle aree delimitate. In questo territorio le indagini, statisticamente attendibili, sono effettuate sulla base del rischio per rilevare la presenza degli adulti, normalmente tra giugno e agosto, mediante esami visivi e trappolaggio.

Il monitoraggio sarà concentrato nei seguenti siti, considerati a maggior rischio: frutteti, vigneti, vivai, centri per il giardinaggio, verde pubblico, aree a prato, quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e principali vie di comunicazione stradali e autostradali (in particolare quelle di collegamento con zone in cui è nota la presenza di *Popillia japonica*), e aree turistiche ad elevata frequentazione nel periodo estivo.

Si prevede di incrementare l'attuale rete di trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale, controllandole periodicamente nel periodo maggio-settembre.

A partire dal 1° gennaio 2026, in conformità all'art. 12 del Reg. (UE) 2023/1584, la programmazione delle attività d'indagine sarà effettuata su base statistica utilizzando lo strumento di programmazione RIPEST, sviluppato dall'EFSA.

Il piano di indagine per le aree indenni dovrà tener conto dei siti considerati a rischio, delle aree in cui sono presenti colture suscettibili di maggiore rilevanza economica e della disponibilità di personale in servizio. Esso sarà elaborato secondo uno schema definito ma allo stesso tempo flessibile e rimodulabile in funzione delle eventuali segnalazioni e di possibili nuovi ritrovamenti nelle diverse zone del territorio regionale.

8.2 Indagini nelle aree delimitate

La programmazione delle attività d'indagine sarà effettuata su base statistica utilizzando lo strumento di programmazione RIPEST, sviluppato dall'EFSA. Il piano dei monitoraggi e lo schema di campionamento sopra descritti garantiscono la rilevazione di un livello di presenza dell'organismo nocivo specificato dell'1% con un grado di affidabilità almeno del 95%, come stabilito dall'art. 7, par. 2, del Reg. (UE) 2023/1584.

Nella zona dove è ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* si procederà all'installazione di trappole per la cattura massale secondo quanto stabilito nell'allegato II del presente documento. Le trappole per la cattura massale hanno anche funzione di monitoraggio delle

popolazioni e di verifica dell'inizio del periodo dei voli, utili ad orientare le successive ispezioni visive anche nell'area indenne. Verranno inoltre individuate le aree con caratteristiche idonee allo sviluppo delle larve, intensificandovi le attività di campionamento nei periodi opportuni. In altre zone, come quelle altamente urbanizzate, verrà di volta in volta valutato il livello di rischio e si procederà con i campionamenti in funzione dell'effettivo riscontro dell'organismo nocivo.

Le ispezioni visive nella zona infestata e nella zona cuscinetto saranno svolte con frequenza preferibilmente settimanale, nel periodo di volo dell'insetto e saranno inoltre effettuati campionamenti del suolo per rilevare la presenza di larve di *Popillia japonica*, nel periodo settembre - maggio, tenendo comunque conto delle condizioni climatiche che possono influenzare il ciclo dell'organismo nocivo.

Per quanto riguarda le indagini nelle zone cuscinetto delle aree di contenimento si procederà alla suddivisione delle stesse in ulteriori 3 fasce concentriche di ampiezza pari a 5 km ciascuna, sulle quali sarà sovrapposta una griglia di celle esagonali di 5,41 km². In ciascuna cella saranno effettuati 3 esami visivi sulle piante ospiti, procedendo dalla fascia più interna a quella più esterna, così come previsto dal capitolo 15 del Piano di emergenza nazionale. L'esecuzione delle indagini terrà conto dell'orografia del territorio interessato, della presenza estesa di zona boschive, della mancanza di strade di accesso e della presenza di aree montane non favorevoli allo sviluppo dell'organismo nocivo.

Verrà effettuato una valutazione dei siti di diffusione passiva presenti nella zona infestata ed in funzione del livello di rischio sarà effettuato il monitoraggio degli adulti di *Popillia japonica* e saranno prescritte, se del caso, misure ufficiali di mitigazione così come definito al capitolo 10.

8.3 Analisi dei campioni

I campioni di insetti saranno inviati per l'identificazione di primo livello al laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale con sede a Genova, al laboratorio ufficiale dell'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo o ad altri laboratori designati dal Servizio Fitosanitario Regionale. L'Istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC) sarà coinvolto in caso di primo ritrovamento dell'insetto in area indenne, per la conferma ufficiale di secondo livello.

9. Misure fitosanitarie

È obiettivo prioritario del presente piano stabilire appropriate misure fitosanitarie finalizzate all'eradicazione o al contenimento dell'organismo nocivo nelle relative aree delimitate.

9.1 Misure da applicare nelle aree delimitate ai fini dell'eradicazione

Sono stabilite misure specifiche e conformi all'art. 9 del Reg. (UE) 2023/1584 per ciascuna delle seguenti zone di cui si compongono le aree delimitate ai fini dell'eradicazione:

- zona dove è stata confermata ufficialmente la presenza dell'insetto;
- zona infestata, composta dalla zona dove è stata confermata la presenza più un'area di ampiezza pari ad almeno 1 km a contorno di quest'ultima;
- zona cuscinetto, di ampiezza pari ad almeno 5 km, che circonda la zona infestata.

Misure da applicare all'intera AREA DELIMITATA

1. Divieto di aprire, spostare o manomettere le trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale, riconoscibili da apposito cartellino.

2. Divieto di installare trappole per *Popillia japonica* senza l'autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Misure da applicare alla ZONA DOVE UFFICIALMENTE È STATA CONFERMATA LA PRESENZA di *Popillia japonica*

1. Cattura massale degli adulti con installazione di trappole durante il periodo di volo degli adulti, come dettagliato nell'allegato I del presente documento;
2. Cattura manuale degli adulti sulla vegetazione con l'ausilio di recipienti e successiva distruzione del materiale biologico raccolto. Le catture saranno effettuate nel periodo di volo degli adulti, con cadenza preferibilmente settimanale.

Misure da applicare a tutta la ZONA INFESTATA

1. Divieto di irrigazione dei prati nel periodo giugno-agosto, per contrastare lo sviluppo delle larve.

Ai fini dell'applicazione della presente misura, valgono le seguenti definizioni:

- irrigazione: qualsiasi apporto artificiale di acqua atto a mantenere vitale o a far accrescere la vegetazione;
- prato: tutte le estensioni di terreno che ricadono all'interno della zona infestata, coperte da erbe spontanee o seminate, monofite, oligofite o polifite, con durata annuale o pluriennale, compresi i tappeti erbosi per uso sportivo, ornamentale e ricreativo.

Non sono invece considerati prati, e dunque esonerati da tale obbligo, ad esempio:

- aiuole con superficie del terreno ricoperta esclusivamente da specie ornamentali a fiore;
- vasi o contenitori con esclusivamente specie ornamentali a fiore;
- aree coperte da pacciamatura con teli o altro materiale idoneo (corteccce di pino, argille, ecc...),
- orti coltivati e coltivazioni agrarie produttive.

In deroga al divieto di irrigazione dei prati nella zona infestata il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare, su richiesta degli interessati e a fronte di specifiche valutazioni connesse all'interesse pubblico, storico-architettonico e sportivo, l'utilizzo di misure fitosanitarie alternative di cui sia stata dimostrata scientificamente l'efficacia nel controllo delle larve.

2. Divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm e dei substrati di coltivazione utilizzati, salvo quanto stabilito dal capitolo 11 del presente documento. È prevista una deroga al divieto di spostamento nel caso in cui tali materiali:

- sono preventivamente sottoposti a misure fitosanitarie adeguate, definite caso per caso dal Servizio Fitosanitario Regionale, volte ad eliminare l'organismo nocivo; oppure
- vengono trasportati in una discarica all'interno di veicoli chiusi, per garantire che l'organismo nocivo non possa diffondersi, e sono destinati ad essere interrati in profondità sotto la supervisione delle autorità competenti.

3. Divieto di spostamento di residui vegetali non trattati di fuori della zona infestata nel periodo giugno-agosto. I residui vegetali possono essere spostati al di fuori della zona infestata qualora preventivamente sottoposti ad uno o più dei seguenti trattamenti:

- accumulo in loco fino al completo disseccamento delle foglie e comunque per non meno di due settimane;

- solarizzazione dei residui vegetali all'interno di contenitori chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente che deve permanere per almeno 5 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata;
- fumigazione dei residui vegetali in container chiuso, con prodotti autorizzati che garantiscano l'eliminazione dell'organismo nocivo, ad opera di ditte specializzate;
- cippatura o altro trattamento meccanico atto a sminuzzare il materiale vegetale prima dello spostamento al di fuori della zona specificata.

I Comuni ricadenti nell'area delimitata possono individuare all'interno della zona infestata luoghi di conferimento dei residui vegetali per l'esecuzione dei trattamenti di cui sopra.

4. Se ritenuto necessario dal Servizio fitosanitario regionale, utilizzo della fresatura meccanica, in periodi appropriati dell'anno, per distruggere le larve presenti nel terreno;

5. Se ritenuto necessario dal Servizio fitosanitario regionale, utilizzo di funghi o nematodi entomopatogeni, in accordo con il protocollo d'intervento di cui all'allegato II del presente documento.

Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO

Nella zona cuscinetto vigono i medesimi divieti di spostamento di residui vegetali non trattati, substrati di coltivazione e strato superiore del suolo previsti per la zona infestata.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare, su richiesta, il libero spostamento dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei residui vegetali non trattati al di fuori della zona cuscinetto qualora a seguito dei monitoraggi non sia stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo.

Misure per i vivai, e per le aziende che producono prato in zolle, ricadenti nell'area delimitata

Si rimanda al capitolo 11.

9.2 Misure da applicare nelle aree delimitate ai fini del contenimento

Sono stabilite misure specifiche e conformi all'art. 10 del Reg. (UE) 2023/1584 per ciascuna delle seguenti zone di cui si compongono le aree delimitate ai fini del contenimento:

- zona dove è stata confermata ufficialmente la presenza dell'insetto;
- zona infestata, composta dalla zona dove è stata confermata la presenza più un'area di ampiezza pari ad almeno 3 km a contorno di quest'ultima;
- zona cuscinetto, di ampiezza pari ad almeno 15 km, che circonda la zona infestata.

Misure da applicare all'intera AREA DELIMITATA

1. Divieto di aprire, spostare o manomettere le trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale, riconoscibili da apposito cartellino.

2. Divieto di installare trappole per *Popillia japonica* senza l'autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Misure da applicare alla ZONA DOVE UFFICIALMENTE È STATA CONFERMATA LA PRESENZA di *Popillia japonica*

1. Cattura massale degli adulti con installazione di trappole durante il periodo di volo degli adulti, come dettagliato nell'allegato I del presente documento;

2. Cattura manuale degli adulti sulla vegetazione con l'ausilio di recipienti e successiva distruzione del materiale biologico raccolto. Le catture saranno effettuate nel periodo di volo degli adulti, con cadenza preferibilmente settimanale.

Misure da applicare a tutta la ZONA INFESTATA

1. Divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm e dei substrati di coltivazione utilizzati, salvo quanto stabilito dal capitolo 11 del presente documento. È prevista una deroga al divieto di spostamento nel caso in cui tali materiali:

- sono preventivamente sottoposti a misure fitosanitarie adeguate, definite caso per caso dal Servizio Fitosanitario Regionale, volte ad eliminare l'organismo nocivo; oppure
- vengono trasportati in una discarica all'interno di veicoli chiusi, per garantire che l'organismo nocivo non possa diffondersi, e sono destinati ad essere interrati in profondità sotto la supervisione delle autorità competenti.

2. Divieto di spostamento di residui vegetali non trattati al di fuori della zona infestata nel periodo giugno-agosto. I residui vegetali possono essere spostati al di fuori della zona infestata qualora preventivamente sottoposti ad uno o più dei seguenti trattamenti:

- accumulo in loco fino al completo disseccamento delle foglie e comunque per non meno di due settimane;
- solarizzazione dei residui vegetali all'interno di contenitori chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente che deve permanere per almeno 5 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata;
- fumigazione dei residui vegetali in container chiuso, con prodotti autorizzati che garantiscono l'eliminazione dell'organismo nocivo, ad opera di ditte specializzate;
- cippatura o altro trattamento meccanico atto a sminuzzare il materiale vegetale prima dello spostamento al di fuori della zona specificata.

I Comuni ricadenti nell'area delimitata possono individuare all'interno della zona infestata luoghi di conferimento dei residui vegetali per l'esecuzione dei trattamenti di cui sopra.

4. Se ritenuto necessario dal Servizio fitosanitario regionale, utilizzo della fresatura meccanica, in periodi appropriati dell'anno, per distruggere le larve presenti nel terreno;

5. Se ritenuto necessario dal Servizio fitosanitario regionale, utilizzo di funghi o nematodi entomopatogeni, in accordo con il protocollo d'intervento di cui all'allegato II del presente documento.

Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO

Nella zona cuscinetto vigono i medesimi divieti di spostamento di residui vegetali non trattati, substrati di coltivazione e strato superiore del suolo previsti per la zona infestata.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare, su richiesta, il libero spostamento dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei residui vegetali non trattati al di fuori della zona cuscinetto qualora a seguito dei monitoraggi non sia stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo.

Misure specifiche per i vivai, e per le aziende che producono prato in zolle, ricadenti nell'area delimitata

Si rimanda al capitolo 11.

10. Controlli per i siti a rischio di diffusione passiva nella zona infestata

Per siti di diffusione passiva si intendono le aree non produttive dove è più probabile che avvenga un trasporto involontario dell’organismo nocivo al di fuori della zona infestata. Sono considerati siti di diffusione passiva: aree industriali, ditte di autotrasportatori, stazioni ferroviarie, campi sportivi, parchi gioco, aree ecologiche per i rifiuti, distributori di carburante, grandi parcheggi, centri commerciali, campeggi e aree di sosta camper.

Verrà effettuata una valutazione dei siti di diffusione passiva presenti nella zona infestata ed in funzione del livello di rischio sarà effettuato il monitoraggio degli adulti di *Popillia japonica*, e saranno prescritte, se del caso, misure ufficiali di mitigazione, quali:

- la limitazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti;
- l’esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;
- la temporanea chiusura del sito o di parte di esso;
- ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo dell’organismo nocivo.

11. Controlli sulla movimentazione delle piante

In base a quanto stabilito dall’art. 85 del Regolamento (UE) 2016/2031, può essere rilasciato un passaporto delle piante solo se sono rispettate le prescrizioni in materia di spostamento nell’Unione di cui all’art. 41, par. 2, dello stesso regolamento.

Lo spostamento di piante da impianto con substrato colturale dall’area delimitata e dalla rispettiva zona infestata alla zona cuscinetto è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato VIII, punto 2.1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e ss.mm.ii.

Gli operatori professionali autorizzati all’emissione del passaporto con piante in coltivazione durante il periodo di volo degli adulti (giugno-agosto) saranno sottoposti, in funzione del livello di rischio, ad almeno un’ispezione ufficiale annuale al fine della verifica dei citati requisiti di cui all’allegato VIII, punto 2.1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e ss.mm.ii. Se del caso, verranno ispezionati una seconda volta nel periodo di settembre-novembre per verificare la presenza di larve nel terreno di coltura mediante campionamenti ufficiali.

Saranno inoltre necessarie due ispezioni in autocontrollo da parte di tali operatori professionali nel periodo di volo degli adulti (giugno-agosto), svolte all’interno del perimetro aziendale e su eventuali piante spontanee nell’area esterna all’azienda per un raggio di almeno 10 metri, registrando i controlli effettuati sul registro degli esami per l’emissione dei passaporti.

In caso di ritrovamento l’azienda deve dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della comparsa effettiva o sospetta di *Popillia japonica*, applicando le misure previste dal piano aziendale di prima emergenza di cui all’art. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2019/827.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni si provvederà al blocco della movimentazione delle piante al di fuori dell’area delimitata sino al puntuale adempimento degli obblighi e in caso di gravi inadempienze si provvederà alla sospensione delle autorizzazioni previste. Gli operatori professionali autorizzati all’emissione del passaporto ricadenti in zona infestata sono tenuti ad adottare misure di prevenzione in conformità all’allegato III del presente documento.

I vivai autorizzati all’emissione del passaporto delle piante e le aziende produttrici di prato in zolle che ricadono nell’area delimitata saranno opportunamente informati in merito agli adempimenti sopra descritti e alle misure fitosanitarie preventive di cui all’allegato III del presente documento.

12. Ritrovamento dell'insetto da parte della cittadinanza

In caso di ritrovamento di sospetti esemplari di *Popillia japonica* al di fuori della zona dove ne è stata confermata ufficialmente la presenza è necessaria la tempestiva segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica appositamente creato, popillia@regione.liguria.it, fornendo le seguenti informazioni:

- luogo preciso del ritrovamento e data;
- fotografia dettagliata dell'insetto;
- recapito a cui essere contattati.

Se possibile, gli individui devono essere catturati e consegnati in contenitori dotati di chiusura al personale del Servizio fitosanitario regionale.

13. Piano di formazione

La formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Fitosanitario Regionale comprenderà, oltre alle attività previste dal Servizio fitosanitario centrale, incontri con i Servizi Fitosanitari di altre Regioni già interessate dall'emergenza, nonché con i tecnici dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC). Particolare attenzione verrà inoltre data all'aggiornamento relativo all'evoluzione delle tecniche di controllo dell'insetto.

Il personale esterno elencato al capitolo 5, individuato per coadiuvare le attività di monitoraggio, sarà oggetto di successiva formazione e informazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

Ulteriori attività formative potranno essere organizzate dal Servizio Fitosanitario Regionale, qualora lo ritenga necessario, per la migliore e corretta applicazione delle misure fitosanitarie previste, con particolare riferimento agli stakeholder presenti sul territorio.

14. Campagna informativa

Nell' AREA DELIMITATA

Particolare attenzione sarà data alle attività di divulgazione dell'emergenza fitosanitaria dovuta alla presenza di *Popillia japonica*, delle misure adottate e dell'importanza dell'eradicazione.

Saranno svolte a tal fine le seguenti attività:

- produzione di materiale informativo, che verrà fornito alle amministrazioni comunali interessate, ai soggetti potenzialmente interessati e a coloro che ne faranno richiesta;
- predisposizione di cartelli informativi da fornire ai soggetti pubblici e privati responsabili delle aree a maggior rischio di diffusione passiva;
- organizzazione di incontri aperti al pubblico nei comuni interessati dall'area delimitata, in collaborazione con le amministrazioni locali;
- organizzazione di incontri con i manutentori del verde operanti nell'area interessata e con gli operatori professionali.

In tutta la Regione

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla presenza e alle conseguenze di un'espansione del focolaio di *Popillia japonica* si utilizzeranno diversi canali per raggiungere il più alto numero di persone possibile.

Saranno svolte a tal fine le seguenti attività:

- aggiornamento della pagina di *Popillia japonica* presente sul sito web di Regione Liguria www.agriligurianet.it e della pagina dedicata nel Geoportale di Regione Liguria <https://geoportal.regione.liguria.it/>;
- comunicazione attraverso e-mail, newsletters e pagine dedicate sui siti istituzionali di Regione Liguria e di enti che collaborano con Regione Liguria;
- produzione di materiale informativo digitale o cartaceo che verrà messo a disposizione di soggetti pubblici e privati;
- pubblicazione di post sui profili social di Regione Liguria con informazioni riguardanti *Popillia japonica*;
- se del caso, organizzazione di incontri con i manutentori del verde e con gli operatori professionali del settore florovivaistico.

15. Valutazione e revisione delle misure

Le misure fitosanitarie stabilite nel presente documento possono essere aggiornate tramite un nuovo Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale in funzione di nuove conoscenze che possano migliorare l'efficacia delle misure di emergenza in atto sul territorio regionale ed in seguito agli aggiornamenti della normativa sui prodotti fitosanitari e delle tecniche di difesa utilizzabili per il controllo dell'organismo nocivo.

Il Settore fitosanitario regionale comunicherà le nuove misure agli operatori professionali e a tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni di eradicazione o contenimento.

16. Violazione delle disposizioni

Per la violazione delle misure fitosanitarie indicate nel presente documento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Il Servizio fitosanitario regionale è l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni sopra citate, secondo quanto espresso dall'art. 55, comma 30, del citato d.lgs. 19/2021.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 del d.lgs. 19/2021 possono procedere anche gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della legge n. 689/1981.

17. Allegati

- Allegato I - Protocollo per la cattura massale
- Allegato II - Protocollo per la distribuzione dei nematodi entomopatogeni contro le larve di *Popillia japonica*
- Allegato III - Misure di prevenzione per assicurare l'assenza di infestazioni nel materiale commercializzato

Allegato I - Protocollo per la cattura massale

Protocollo per l'eradicazione mediante cattura massale nelle zone dove ufficialmente è stata confermata la presenza di *Popillia japonica*.

1. Suddivisione della zona dove è ufficialmente stata confermata la presenza dell'organismo nocivo in quadranti virtuali con lato pari a metri 500;
2. Installazione di una trappola per quadrante, attivata con attrattivo floreale e sessuale, da effettuarsi entro la prima metà di maggio per intercettare anche i primi individui in volo. Le trappole sono collocate in posizione soleggiata e distanti non meno di 3 metri da eventuali piante ospiti a un'altezza media compresa tra i 60 cm e i 150 cm. Ogni trappola è munita di cartellino recante un codice identificativo univoco, l'avviso "NON TOCCARE" e un recapito istituzionale a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni al riguardo. La presenza delle trappole viene comunicata, laddove possibile, ai gestori dell'area con i quali viene condivisa la necessità di ulteriori cartelli informativi. Le coordinate geografiche e il codice identificativo di ogni trappola vengono registrate sull'applicativo Morgana;
3. Monitoraggio delle trappole, effettuato con cadenza preferibilmente settimanale, con rimozione degli individui catturati, soppressione immediata degli stessi in alcol etilico, conteggio e registrazione dei dati;
4. Rimozione delle trappole, non prima del mese di ottobre, quando le catture sono pari a zero per almeno tre settimane consecutive.

Allegato II - Protocollo per la distribuzione dei nematodi entomopatogeni contro le larve di *Popillia japonica*

1. La copertura erbosa deve essere di altezza inferiore ai 5-10 cm, in caso contrario si deve provvedere allo sfalcio dell'erba per permettere alla sospensione acquosa contenente i nematodi di raggiungere il terreno; in presenza di superfici miste arboree/erbacee è opportuno, dove possibile, sfalciare anche in prossimità degli alberi e/o arbusti.
2. Per essere efficaci i nematodi necessitano di un ambiente umido. L'intervento deve dunque essere eseguito con terreno umido (almeno nei primi strati), mantenendolo umido anche nei giorni successivi al trattamento, per consentire ai nematodi di muoversi nel terreno e raggiungere le larve di *Popillia japonica*. Al fine di limitare gli interventi irrigui è da preferire la distribuzione della sospensione con il nematode tra due precipitazioni di almeno 5 mm o anche durante un singolo evento piovoso. È a tal fine opportuno calendarizzare l'intervento in previsione di eventi piovosi che possano apportare al terreno la quantità di acqua richiesta. In caso di scarsa probabilità di precipitazioni è necessario procedere irrigando con almeno 10 mm la superficie interessata prima e dopo la distribuzione dei nematodi.
3. Qualora il sito in cui sono distribuiti i nematodi sia accessibile al pubblico deve essere opportunamente segnalato e interdetto ai non addetti ai lavori durante il trattamento. I cartelli informativi devono essere posizionati lungo il perimetro dell'area per informare i cittadini riguardo modalità e scopi dell'intervento (rimandando ai siti istituzionali per maggiori dettagli).
4. Per quanto riguarda la distribuzione della sospensione è necessario utilizzare mezzi idonei, con volume minimo di acqua pari a 1.000 litri/ha e una quantità di nematodi pari a 250.000 – 500.000 unità per metro quadrato.
5. Per garantire la vitalità dei nematodi è necessario mantenere le confezioni al fresco prima del trattamento. Non conservare i nematodi in congelatore in quanto verrebbero uccisi.

Allegato III - Misure di prevenzione per assicurare l'assenza di infestazioni nel materiale da commercializzare

Tipologia materiale	Misura
Piante movimentate a radice nuda	Nessuno
Piante coltivate sotto protezione fisica totale (es. serre chiuse o tunnel protetti con rete)	Mantenere le strutture chiuse o protette da reti antinsetto durante il periodo di volo di <i>Popillia japonica</i>
Piante coltivate in vaso all'aperto	<ul style="list-style-type: none"> - substrato di coltivazione costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo; e - superficie dei vasi protetta, da metà maggio a fine ottobre, con materiale pacciamante che impedisca l'ovideposizione dell'insetto; e - i vasi devono essere isolati dal terreno sottostante; e - nel periodo di volo degli adulti, le piante sono trattate sulla chioma con insetticidi abbattenti prima della movimentazione fuori dall'area delimitata, non oltre 7 gg prima della movimentazione.
Piante coltivate in pieno campo e destinate alla vendita con pane di terra	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie del terreno sulla fila di impianto è protetta da metà maggio a fine ottobre con materiale pacciamante, per una larghezza pari ad una volta e mezza quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto; - tutta la superficie dell'interfila è pacciamata oppure è diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione (da giugno a fine settembre); per la pacciamatura può essere utilizzata anche rete antinsetto con maglia di larghezza inferiore a 3 mm, oppure - la superficie del terreno sotto le piante è lavorata meccanicamente almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione (da giugno a fine settembre) dell'insetto e tutta la superficie è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione; oppure - nel caso di specie a radicazione superficiale è possibile rincalzare la superficie del terreno attorno alle piante per un diametro pari a una volta e mezza quella del pane di terra con almeno 15 cm di terreno prima dell'inizio del volo degli adulti, procedendo con l'eliminazione di pari spessore di terreno prima della zollatura delle piante; tutta la superficie è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione; - asportazione dei primi 20 cm di suolo prima della zollatura delle piante per eliminare eventuali uova e larve di <i>Popillia japonica</i> Newman; - immediatamente prima della movimentazione delle piante oppure a conclusione del periodo di volo degli adulti, effettuare un carotaggio ufficiale per accertare l'assenza di uova e di larve di <i>Popillia japonica</i> Newman nel substrato di coltivazione con le modalità riportare nella tabella 1. <p>I carotaggi non sono necessari nel caso di piante pacciamate o coltivate sotto protezione fisica totale.</p>

Allegato II

Piano d'azione per la gestione, il contrasto
e l'eradicazione di *Popillia japonica*
Newman in Veneto

Sommario

Misure di emergenza fitosanitaria per la prevenzione e il contrasto di <i>Popillia japonica</i> Newman—.....	3
Contesto normativo di riferimento	3
Tassonomia e biologia.....	4
Potenziale diffusione	5
Piante ospiti	5
Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie.....	6
Delimitazione delle aree focolaio e cuscinetto	6
Prime misure fitosanitarie urgenti	7
Indagini e monitoraggio	7
Indagini nell'area INDENNE	7
Monitoraggio nelle aree DELIMITATE.....	8
Analisi dei campioni.....	9
Misure da applicare alla ZONA INFESTATA	10
MISURE DI LOTTA DIRETTA CONTRO GLI ADULTI.....	10
MISURE DI LOTTA DIRETTA CONTRO LE LARVE	11
ALTRE MISURE SPECIFICHE.....	12
Misure da applicare alla ZONA CUSINETTO	13
Ritrovamento da parte di persone esterne al Servizio Fitosanitario Regionale	13
Piano di formazione.....	13
Campagna informativa	14
In tutta la Regione	14
Nelle AREE DELIMITATE.....	14
Valutazione e revisione delle misure.....	14
Violazione delle disposizioni.....	14
ALLEGATO I	16
<i>Europhyt</i> numero 2774 – demarcazione in eradicazione Villafranca/Sommacampagna (VR)	16
ALLEGATO II	17
<i>Europhyt</i> numero 3107 – demarcazione in eradicazione Brentino Belluno-Avio (VR/TN)	17
ALLEGATO III	18
<i>Europhyt</i> numero 3097 – demarcazione in eradicazione Riese Pio X (TV).....	18
ALLEGATO IV	19
ALLEGATO V	20
ALLEGATO VI	21
ALLEGATO VII	22

Misure di emergenza fitosanitaria per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica Newman*–

Nel corso del 2025 durante le attività di indagine sono stati individuati nel territorio regionale n. 3 distinti focolai che hanno portato alla definizione delle rispettive aree demarcate con l’istituzione delle zone infestate e delle zone cuscinetto nei confronti dell’organismo nocivo prioritario *Popillia japonica*. Negli ultimi anni, durante le attività di sorveglianza territoriale, erano state registrate solamente delle incursioni di alcuni esemplari adulti catturati con trappole attivate con specifici attrattivi, ma è la prima volta che si registra l’insediamento del coleottero giapponese in regione Veneto, e nello specifico due aree in provincia di Verona e una in provincia di Treviso.

La prima area, quella di Verona, è interessata dalla presenza di *P. japonica* nella bassa Val Adige, nella zona viticola al confine con la limitrofa Provincia Autonoma di Trento, mentre il secondo focolaio è stato individuato nei pressi del polo logistico e aeroportuale che interessa prevalentemente i comuni di Sommacampagna e Villafranca di Verona. Il focolaio trevigiano, invece, è localizzato nella zona della castellana, in un’area caratterizzata dalla presenza di prati stabili, coltivazioni frutticole, viticole ed è situato nei pressi di un importante polo florovivaistico.

Allo stato attuale il focolaio veneto più vicino all’area demarcata in contenimento, ossia quella in Regione Lombardia, si trova ad una distanza di circa 60 km rispetto al primo comune veronese interessato delle misure di eradicazione.

Nella parte orientale della regione è già stata istituita, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 e con decreto del direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario, una zona cuscinetto che interessa parte del comune di San Michele al Tagliamento (VE). Tale area è stata definita in continuità con la limitrofa zona cuscinetto individuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e corrispondente ad un’area di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata del comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

All’interno di tutte queste aree sono in vigore le misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 finalizzate al contrasto e l’eradicazione di *Popillia japonica Newman*.

Contesto normativo di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,

96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Ordinanza n° 5 del 28 settembre 2023 del Servizio Fitosanitario Nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia. - che contiene il Piano d'azione.
- Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 478 del 25 agosto 2023 - Adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia.
- Decreto ministeriale del 3 aprile 2024 "Adozione del Piano nazionale di emergenza per *Popillia japonica*".
- Ordinanza n. 9 del 20 gennaio 2025 "Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Popillia japonica* nel territorio della Repubblica italiana".
- Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023 - Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di *Popillia japonica* Newman;
- Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 225 del 30 aprile 2024 - Adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia.
- Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario n. 53 del 19 giugno 2024 - Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in regione Veneto Zona cuscinetto
- Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario n. 86 del 11 agosto 2025 - Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di *Popillia japonica* Newman.
- Standard IPPC-FAO ISPM 4: Requirements for the establishment of pest free areas;
- Standard IPPC-FAO ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms;
- Standard IPPC-FAO ISPM 6: Guidelines for surveillance;
- Standard IPPC-FAO ISPM 9: Guidelines for pest eradication programmes;
- Standard EPPO PM 9/10 (1): Generic elements for contingency plans;
- Standard EPPO PM 9/21(1): *Popillia japonica*: procedures for official control;
- EFSA Pest Survey Card: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 38 - Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 16 - Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica*.

Tassonomia e biologia

Nome scientifico: *Popillia japonica* Newman.

Nome comune: Scarabeo giapponese oppure Coleottero giapponese (Japanese beetle).

Ordine e famiglia: Coleoptera, Scarabaeidae.

Popillia japonica è un coleottero scarabeide che compie alle latitudini oggetto dell'infestazione una sola generazione all'anno.

Dalla letteratura risulta che gli adulti emergono dal terreno a partire dal mese di giugno con il maggior numero di insetti in volo verso la metà di luglio. Il volo degli adulti è condizionato anche dalle condizioni meteorologiche preferendo le giornate soleggiate, con poco vento e temperature tra i 21°C e i 35°C.

Gli adulti appena emersi dal terreno si spostano sulle piante ospiti per l'alimentazione e l'accoppiamento, preferendo le esposizioni soleggiate. I maschi compaiono alcuni giorni prima delle femmine. Le femmine depongono le uova a piccoli gruppi e poi riemergono per una nuova fase di alimentazione prima di deporre altre uova e procedono in questo modo per tutta la durata della loro vita (circa 30-45 giorni) arrivando a deporre un totale di 40-60 uova ciascuna.

La deposizione avviene a gruppi di uova all'interno di piccole gallerie profonde 5-10 cm in genere in prati umidi con la presenza di graminacee e solo occasionalmente in altre colture come ad esempio mais e soia.

Nei mesi invernali la popolazione, composta in prevalenza da larve di III età, staziona nel terreno ad una profondità variabile tra i 10 e i 25 cm, in primavera le larve si spostano nuovamente negli strati più superficiali del terreno dove riprendono l'attività trofica a carico delle radici delle piante. In tarda primavera, completato lo sviluppo e raggiunti circa 32 mm di lunghezza, le larve di III età si impupano all'interno di celle terrose, da cui a inizio estate sfarfalleranno gli adulti.

Descrizione degli adulti


Il corpo dell'individuo adulto è di forma ovale e le dimensioni variano da 8 a 11 mm di lunghezza e da 5 a 7 mm di larghezza. Il colore è tipicamente verde metallico con le elitre color rame. La femmina generalmente è più grande del maschio. In entrambi i sessi, su ogni lato dell'addome sono presenti 5 ciuffi di peli bianchi e due ulteriori ciuffi nella parte tergale dell'ultimo segmento addominale che permettono di distinguerla facilmente da altre specie di coleotteri scarabeidi.

Descrizione delle larve

Lo sviluppo larvale avviene attraverso 3 stadi passando da circa 1.5 mm lunghezza, appena sgusciata dall'uovo, a 25-32 mm, quando giunge a maturità. Il corpo è di colorazione giallastra con il capo e l'estremità posteriore più scuri. A riposo è caratterizzato dalla tipica forma a "C" comune negli scarabeidi, da cui si distingue per due file di setole disposte a V, presenti sull'ultimo segmento addominale. Per il riconoscimento è necessaria l'osservazione al microscopio.

Potenziale diffusione

Tenendo conto della biologia, del suo potenziale di insediamento e dell'adattabilità dell'insetto si ritiene che il rischio di diffusione possa interessare gran parte del territorio regionale ed impattare negativamente in diversi ambiti tra i quali il settore agrario, il comparto vivaistico nonché sul verde urbano, le aree naturali e forestali regionali.



Piante ospiti

Popillia japonica allo stadio adulto può nutrirsi su più di 300 specie di piante erbacee, arbustive ed arboree.

Le più rilevanti presenti sul territorio regionale sono:

Vitis sp., *Corylus* sp., *Rubus* sp., *Prunus* sp., *Malus* sp., *Pyrus* sp., *Morus* sp., *Actinidia* sp., *Zea mays*, *Glycine max*, *Rosa* sp., *Tilia* sp., *Betula* sp., *Crataegus* sp., *Hibiscus* sp., *Wisteria* sp., *Parthenocissus* sp., *Oenothera* sp., *Reynoutria japonica*, *Urtica* sp., *Convolvulus* sp., *Rumex* spp., *Hypericum perforatum*, *Artemisia* sp., *Salix* sp., *Alnus* sp., *Ulmus* sp., *Carpinus* sp., *Lythrum salicaria*.

Un elenco più esaustivo delle piante ospiti è riportato al seguente link <https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/hosts>.

Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie

I soggetti coinvolti faranno riferimento alle rispettive zone focolaio e cuscinetto che interessano il territorio regionale.

- Regione del Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario
- Provincia Autonoma di Trento – Servizio Fitosanitario provinciale
- Associazioni di categoria comparto agricolo, vitivinicolo e florovivaistico
- Amministrazioni comunali ricadenti all'interno delle aree demarcate
- Aziende Municipalizzate per la gestione dei residui vegetali
- Società di gestione Aeroportuale di Verona - V. Catullo
- Ministero della difesa - Aeronautica militare
- Consorzio ZAI Interporto di Verona
- Società di gestione di infrastrutture viarie e vie di comunicazione
- CREA-DC
- Università degli studi di Verona
- Fondazione Edmund Mach di Trento
- Corpo forestale dello stato e della Provincia Autonoma di Trento
- Vivai???

A questi soggetti possono essere aggiunte all'occorrenza altre figure per specifiche esigenze.

L'attuazione degli interventi previsti può richiedere, sulla base del rischio fitosanitario riscontrato a seguito delle indagini, il coinvolgimento di vari soggetti pubblici e privati, quali: operatori del settore vivaistico e loro associazioni di categoria, giardinieri e manutentori del verde, tecnici delle amministrazioni comunali, funzionari regionali di altri dipartimenti e settori. Sulla base dell'evoluzione dell'emergenza potranno essere coinvolti altri organismi o soggetti istituzionali che possano concorrere ad affrontare la gestione dell'organismo nocivo.

Delimitazione delle aree focolaio e cuscinetto

Le aree delimitate sono istituite, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato sono costituite da:

- una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato circondata da un'ulteriore zona dell'ampiezza di almeno 1 km;
- una zona cuscinetto di 5 km oltre i confini della zona infestata

La restante parte del territorio è considerata indenne dall'organismo nocivo *Popillia japonica*.

Il dettaglio delle 3 aree demarcate in eradicazione e le relative rappresentazioni cartografiche sono riportate negli allegati I, II, III.

Prime misure fitosanitarie urgenti

In caso di nuovi ritrovamenti in area indenne, non ascrivibili a semplici incursioni, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto misure fitosanitarie urgenti.

In caso di ritrovamento di insetti adulti:

- intensificazione delle indagini visive per delimitare l'area infestata;
- installazione trappole per cattura massale (nell'area di presenza accertata dell'organismo nocivo)
- utilizzo di trappole mobili, senza attrattivo floreale e quindi per la cattura di soli maschi, in vari siti a distanze crescenti rispetto all'area infestata ed esposte per periodi limitati di tempo.

In caso di ritrovamento di larve:

- intensificazione dei campionamenti di terreno per delimitare l'area infestata.

In entrambi i casi di ritrovamento:

- raccolta campioni per analisi e conferma ufficiale;
- divieto di spostamento di suolo e substrati di coltivazione;
- divieto di spostamento al di fuori dell'area infestata dei detriti/residui vegetali durante il periodo di volo degli adulti (da inizio giugno a metà settembre);
- indagini per identificare l'origine del focolaio;
- tempestiva comunicazione agli operatori professionali dell'area;
- comunicazioni istituzionali ad altre figure coinvolte nell'area del focolaio (es. Comune, Regioni confinanti, proprietari o gestori delle aree, ecc.).

Indagini e monitoraggio

L'attività di indagine nell'area indenne e di monitoraggio nell'area delimitata è svolta dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con i soggetti coinvolti secondo le modalità di seguito descritte.

Indagini nell'area INDENNE

Per area indenne si intende tutta la superficie regionale esterna alle aree delimitate e su questa porzione di territorio le indagini sono effettuate sulla base del rischio, nel periodo tra inizio giugno e fine agosto, mediante esami visivi per rilevare la presenza di insetti adulti:

- nelle zone a rischio di campi all'aperto, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, , dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio;
- nelle zone vicine all'asse della rete di trasporto viario ad elevato transito veicolare in particolare quando collega le zone in cui è nota la presenza dell'organismo nocivo;
- nelle aree turistiche ad elevata frequentazione nel periodo estivo.

La sorveglianza, basata sia su ispezioni visive che trappolaggio, sarà in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio, in modo da rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell'organismo nocivo specificato all'interno dei territori di propria competenza.

Monitoraggio nelle aree DELIMITATE

Il monitoraggio eseguito all'interno delle aree demarcate terrà conto delle disposizioni previste dall'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 ossia, che le indagini sono in linea con gli orientamenti generali per le indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio, in modo che lo schema di campionamento usato garantisca la rilevazione di un livello di presenza dell'organismo nocivo specificato (design prevalence) dell'1 % con un grado di affidabilità (confidence level) almeno del 95%.

Verona – Brentino/Ala

Nella zona dove è ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* si prevede l'installazione di trappole per la cattura massale con funzione anche di monitoraggio delle popolazioni per individuare il momento migliore in cui effettuare le ispezioni visive nell'area indenne. Nella zona infestata verranno condotte almeno 40 ispezioni visive sulla vegetazione presente.

Nella zona cuscinetto, definita in eradicazione sono previste almeno 180 ispezioni svolte nel periodo di volo dell'insetto.

All'interno dell'area demarcata sono previsti campionamenti e analisi del suolo per rilevare l'eventuale presenza di larve di *Popillia japonica* nel periodo che intercorre tra il mese di agosto e maggio dell'anno successivo. Tale attività verrà svolta mediante la raccolta e l'osservazione del suolo da almeno 100 carotaggi del terreno.

Verona Villafranca/ Sommacampagna

Nella zona dove è ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* si prevede l'installazione di trappole per la cattura massale con funzione anche di monitoraggio delle popolazioni per individuare il momento migliore in cui effettuare le ispezioni visive nell'area indenne. Nella zona infestata verranno condotte almeno 40 ispezioni visive sulla vegetazione presente.

Nella zona cuscinetto, definita in eradicazione sono previste almeno 180 ispezioni svolte nel periodo di volo dell'insetto.

All'interno dell'area demarcata sono previsti campionamenti e analisi del suolo per rilevare l'eventuale presenza di larve di *Popillia japonica* nel periodo che intercorre tra il mese di agosto e maggio dell'anno successivo. Tale attività verrà svolta mediante la raccolta e l'osservazione del suolo da almeno 100 carotaggi del terreno.

Treviso – Riese Pio X


Nella zona dove è ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* si prevede l'installazione di trappole per la cattura massale con funzione anche di monitoraggio delle popolazioni per individuare il momento migliore in cui effettuare le ispezioni visive nell'area indenne. Nella zona infestata verranno condotte almeno 40 ispezioni visive sulla vegetazione presente.

Nella zona cuscinetto, definita in eradicazione sono previste almeno 180 ispezioni svolte nel periodo di volo dell'insetto.

All'interno dell'area demarcata sono previsti campionamenti e analisi del suolo per rilevare l'eventuale presenza di larve di *Popillia japonica* nel periodo che intercorre tra il mese di agosto e maggio dell'anno

successivo. Tale attività verrà svolta mediante la raccolta e l'osservazione del suolo da almeno 100 carotaggi del terreno.

A supporto delle indagini visive, sulla base di specifiche valutazioni, potranno essere utilizzate trappole, attivate con il solo feromone femminile per attrarre i maschi, esposte per periodi di tempo limitati così da aumentare l'efficacia di rilevazione delle ispezioni visive.



Analisi dei campioni

I campioni di insetti (adulti o larve) saranno analizzati per l'identificazione specifica da laboratori riconosciuti ufficialmente e appartenenti alla rete di laboratori ufficiali nazionali.

Misure fitosanitarie

Le presenti misure di eradicazione hanno validità e sono in vigore fino alla revoca dell'area delimitata, come previsto dall'art 8 del Regolamento UE 2023/1584. La revoca della delimitazione può essere stabilita se per 3 anni consecutivi, al termine delle indagini ufficiali, non viene rilevata la presenza di *Popillia japonica*.

Misure da applicare all'intera Regione

1. Divieto di installazione trappole per *Popillia japonica* senza l'autorizzazione dell'U.O. Fitosanitario.
2. Divieto di aprire o manomettere in alcun modo le trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale riconoscibili da apposito cartellino

Misure da applicare alla ZONA INFESTATA

Le misure verranno applicate in funzione della localizzazione territoriale dell'area di intervento, del tipo di ambiente interessato dalle misure e sulla base di un'attenta valutazione del rischio, anche legata alla possibile diffusione dell'insetto.

MISURE DI LOTTA DIRETTA CONTRO GLI ADULTI

Nelle zone infestate verranno adottate almeno una combinazione di due delle seguenti misure:

- Cattura massale nella zona infestata: durante l'intero periodo di volo dell'insetto (maggio ottobre), deve essere posizionata una trappola per quadrante in una griglia con maglie di lato variabile compreso fra 50 e 500 metri.
- Strategia Attract-and-Kill (A&K) nella zona infestata: durante l'intero periodo di volo dell'insetto (maggio-ottobre), deve essere posizionata un dispositivo A&K per quadrante in una griglia con maglie di lato variabile compreso fra 250 e 500 metri.
- Cattura manuale degli esemplari di *Popillia japonica* con inserimento degli esemplari raccolti in recipienti adatti alla loro successiva distruzione. La raccolta sarà effettuata almeno una volta alla settimana nei mesi di giugno e luglio preferibilmente nelle prime ore del mattino, quando l'insetto non è attivo.
- Installazione di trappole per autodisseminazione del fungo entomopatogeno *Metarhizium brunneum*
- Trattamenti insetticidi sulle piante.

DIVIETI ATTIVI NEL PERIODO DI VOLO DEGLI ADULTI

IRRIGAZIONE

- Divieto di irrigazione dei prati nel periodo giugno-agosto.

Tale divieto può essere derogato per le aziende agricole che gestiscono prati, limitando l'irrigazione nel periodo estivo ed effettuando un trattamento insetticida appropriato del terreno oppure mediante il controllo biologico con l'utilizzo di funghi o di nematodi entomopatogeni. L'esecuzione del trattamento deve avvenire tra la fine di agosto e la fine di ottobre oppure effettuato in primavera.

L'U.O. Fitosanitario eccezionalmente può autorizzare l'irrigazione dei tappeti erbosi, uso sportivo o di particolare valore storico/paesaggistico o verde urbano a seguito delle opportune valutazioni e dell'individuazione di specifiche misure di contrasto all'insetto. L'esecuzione delle misure deve essere dimostrabile (es. fatture d'acquisto dei prodotti o fatture del terzista).

DETRITI VEGETALI

- Divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi e siano conferiti

a centri per il compostaggio autorizzati che garantiscano la lavorazione dei residui in strutture al chiuso.

I trattamenti previsti per lo spostamento dei detriti vegetali al di fuori della zona infestata sono indicati nell'allegato IV;

MISURE DI LOTTA DIRETTA CONTRO LE LARVE

Nelle zone infestate verranno adottate almeno una combinazione di due delle seguenti misure:

- Trattamenti insetticidi appropriati del terreno in cui sono presenti larve dell'organismo nocivo;
- Applicazione di nematodi entomopatogeni della specie *Heterorhabditis bacteriophora* (vedi allegato V) o di altri agenti di controllo biologico;
- Eventuale divieto di irrigazione dei prati infestati in periodi appropriati dell'anno o riduzione dell'apporto idrico al cotico erboso;
- Lavorazione meccanica del terreno mediante la fresatura per distruggere le larve nel suolo in periodi appropriati dell'anno.

DIVIETI ATTIVI TUTTO L'ANNO

SUOLO

- Divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm e dei substrati utilizzati per la coltivazione delle piante (prescrizione da evidenziare in caso di rilascio di autorizzazioni da parte del Comune a lavori che prevedano movimentazione terra) a meno che non si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - non siano stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l'organismo nocivo specificato o per prevenire l'infestazione delle piante specificate; o
 - non siano interrati in profondità in una discarica sotto la supervisione delle autorità competenti e trasportati all'interno di veicoli chiusi, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non possa diffondersi

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

- Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata dei substrati di coltivazione a meno che siano stati sottoposti a misure adeguate a prevenire l'infestazione delle piante specificate (es. pacciamatura applicata prima del periodo di volo dell'insetto ai contenitori con le piante coltivate in substrati o adeguata protezione della zolla di terra)

Nella zona dove è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica*, al fine di mantenere un ambiente attrattivo all'insetto e allo stesso tempo evitarne la dispersione in altri siti idonei all'ovideposizione,

non viene applicato il divieto di irrigazione dei prati infestati. In questa zona l'insetto sarà soggetto all'azione delle misure di eradicazione individuate dal piano (es. cattura massale, nematodi entomopatogeni).

ALTRE MISURE SPECIFICHE

PER AEROMOBILI, NAVI E TRENI

Le specifiche procedure per la gestione del rischio di diffusione passiva sono indicate all'interno dei relativi piani che verranno approvati. Il piano verrà definito di concerto con le autorità aeroportuali e le società di gestione dell'aeroporto.

Il piano conterrà le misure di protezione dall'organismo nocivo *P. japonica* e che consistono in:

- controlli periodici da parte di Ispettori del Settore Fitosanitario nella stagione di volo degli adulti dell'insetto al fine di attestarne ufficialmente l'assenza nelle aree di carico/scarico di merci e in corrispondenza dei piazzali aeromobili e dell'area portuale;
- controllo della vegetazione arborea e/o arbustiva al fine di individuare prontamente l'eventuale presenza di adulti dell'insetto. I controlli dovranno essere effettuati da giugno e fino alla fine del mese di agosto con cadenza settimanale, da personale adeguatamente formato dal Settore Fitosanitario e dovranno essere registrati su apposite check-list di autocontrollo;
- Eventuale eliminazione delle specie arbustive spontanee di invasione, degli eventuali alberi di piccole dimensioni e delle specie erbacee altamente attrattive per l'adulto dell'insetto, tramite taglio e sfalcio da attuare entro il mese di maggio di ogni anno. Programmare il taglio e il diserbo periodico (primaverile e autunnale) dei successivi ricacci di arbusti e alberi (che non devono superare i 10 cm di altezza da terra) e lo sfalcio delle specie erbacee;
- regolare sfalcio delle aree prative, delle aiuole e delle siepi nonché delle bordure dei parcheggi in particolare dal 1° giugno a metà settembre al fine di evitare la crescita di piante attrattive;
- una campagna informativa dei fruitori dell'aeroporto sviluppata attraverso anche l'eventuale proiezione di video o l'affissione di adeguata cartellonistica e la distribuzione di volantini.

NEI SITI A RISCHIO

Controlli ed eventuali misure fitosanitarie per i siti a rischio di diffusione passiva ricadenti nella zona infestata, come disposto nell'allegato VII.

CONTROLLI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE PIANTE

Lo spostamento di piante da un'area delimitata e dalle rispettive zone infestate alle zone cuscinetto può avvenire se sono rispettati i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2019/2072 e s.m.i. apportate con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2285, nell'allegato VIII, punto 2.1, in cui sono indicate le prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione relative a *Popillia japonica*.

L’O. Fitosanitario informa ogni operatore professionale in merito alle specifiche procedure da attuare per garantire il rispetto delle condizioni necessarie alla movimentazione del materiale vegetale e dei substrati di coltivazione localizzati all’interno delle aree delimitate e ne viene verificata l’attuazione.

Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO

Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui in tale zona non sia stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato.

Ritrovamento da parte di persone esterne al Servizio Fitosanitario Regionale

In caso di ritrovamento di sospetti esemplari di *Popillia japonica* al di fuori della zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza, è necessaria la tempestiva segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale fornendo le seguenti informazioni:

- Data
- Localizzazione del sito di ritrovamento;
- Fotografia dettagliata dell’insetto;
- Recapito a cui essere contattati.
- Oggetto della e-mail “segnalazione *Popillia japonica*”

Se possibile gli individui vanno catturati conservati e consegnati al personale del Servizio Fitosanitario in contenitori sigillati.

Piano di formazione

Il personale del Servizio Fitosanitario Regionale oltre all’attività di formazione e di aggiornamento organizzata dal Servizio fitosanitario centrale così come previsto dal Piano d’emergenza, potrà essere coinvolto in attività specifiche di formazione relative alle peculiarità dell’emergenza regionale e alla condivisione nell’applicazione delle misure fitosanitarie.

Il Servizio Fitosanitario Regionale provvederà a formare il personale coinvolto nelle attività di indagine e contrasto di *Popillia japonica* anche mediante incontri di formazione e/o aggiornamento.

Ulteriori attività formative potranno essere organizzate dal Servizio Fitosanitario qualora lo ritenga necessario per la migliore e corretta applicazione delle misure fitosanitarie previste.

Campagna informativa

In tutta la Regione

Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla presenza e alle conseguenze di una espansione del focolaio di *Popillia japonica* si utilizzeranno diversi canali per raggiungere il più alto numero di persone possibile con una particolare attenzione alla popolazione e agli operatori professionali residenti nell’area delimitata.

1. Aggiornamento del sito web regionale
2. Incontri ed interventi informativi per le associazioni di professionisti e le organizzazioni di produttori
3. Produzione di brevi video/audio informativi

Nelle AREE DELIMITATE

Particolare attenzione sarà portata alla spiegazione delle misure adottate e all’importanza dell’eradicazione:

1. Produzione di materiale informativo stampato in italiano, e se opportuno in altre lingue, da distribuire presso i punti ad elevata frequentazione
2. Predisposizione e affissione di cartelli informativi nei punti di maggiore affluenza
3. Incontri con i cittadini residenti nei comuni in cui ricade l’area delimitata in coordinamento con le strutture cittadine.
4. Incontri con gli operatori professionali interessati presenti nelle aree delimitate.

Valutazione e revisione delle misure

Le misure fitosanitarie saranno aggiornate con un nuovo Decreto del Direttore del U.O. ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più adatto all’evoluzione della situazione di emergenza.

Le misure fitosanitarie saranno comunicate immediatamente dal U.O. fitosanitario agli operatori professionali e alle altre figure interessate alle misure dirette all’eradicazione.

Violazione delle disposizioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall’Art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.


ALLEGATO I

Europhyt numero 2774 – demarcazione in eradicazione Villafranca/Sommacampagna (VR)

L'area delimitata è oggetto di misure di eradicazione per contrastare la presenza dell'organismo nocivo. La demarcazione è stata effettuata sulla base dei risultati delle indagini di delimitazione eseguiti nel corso del 2025 che hanno permesso di individuare, attraverso ispezioni visive e la gestione di trappole entomologiche, le attuali zone, infestata e cuscinetto.

Il focolaio si colloca nella pianura veronese meridionale, caratterizzato da suoli di origine alluvionale a buona fertilità. L'area presenta un'elevata vocazione agricola, con coltivazioni prevalenti di cereali (mais e frumento), vigneti e frutteti, integrate da produzioni orticole, buona presenza di prati stabili e filari alberati che contribuiscono alla biodiversità. La rete irrigua, sostenuta dalla presenza del fiume Tione e di canali consortili, garantisce disponibilità idrica a supporto delle colture. Dal punto di vista ambientale, il paesaggio agrario si alterna a nuclei insediativi e a infrastrutture viarie, mentre le residue aree verdi e filari arborei svolgono un ruolo ecologico di connessione e di tutela della biodiversità locale. L'area è interessata da un importante polo logistico posto all'incrocio delle autostrade del Brennero e della Serenissima, e all'incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie (ferrovia del Brennero e ferrovia Milano-Venezia), oltre alla presenza dell'aeroporto di Verona, Valerio Catullo.

L'area infestata insiste in una porzione del territorio ricadente nei comuni di Villafranca di Verona e Sommacampagna mentre la zona cuscinetto interessa parte dei territori di Villafranca di Verona e Sommacampagna e l'intero territorio comunale di Vigasio, Povegliano Veronese, Castel d'Azzano, Sona, Bussolengo e parte del comune di Verona (prevalentemente zona della Bassona, San Massimo e S. Lucia).




ALLEGATO II

Europhyt numero 3107 – demarcazione in eradicazione Brentino Belluno-Avio (VR/TN)

L'area delimitata è oggetto di misure di eradicazione per contrastare la presenza dell'organismo nocivo. La demarcazione è stata effettuata sulla base dei risultati delle indagini di delimitazione eseguiti nel corso del 2025 che hanno permesso di individuare, attraverso ispezioni visive e la gestione di trappole entomologiche, le attuali zone, infestata e cuscinetto.

Il focolaio si colloca nella bassa Valdadige veronese, si caratterizza per un contesto agricolo di pregio e un ambiente di elevato valore naturalistico. La superficie coltivata è prevalentemente destinata a vigneti, con particolare vocazione per la produzione di uva destinata ai vini DOC della zona, affiancati da oliveti che beneficiano del microclima mite della valle. Il territorio, incastonato tra le pendici del Monte Baldo e il corso dell'Adige, presenta un paesaggio eterogeneo in cui attività agricole e aree boschive si alternano, contribuendo alla tutela della biodiversità locale. La presenza di ambienti naturali di interesse comunitario, unita a coltivazioni specializzate di qualità, conferisce all'area un ruolo significativo sia dal punto di vista ambientale che agro-economico. Il contesto nel quale è stato rinvenuto l'insetto è interessato dal passaggio di importanti arterie stradali, SP11 e l'autostrada A22 del Brennero, e ferroviaria che permettono il collegamento tra il sud e il nord dell'Europa.

L'area infestata insiste in parte del territorio comunale di Brentino Belluno e Avio mentre la zona cuscinetto interessa parte del comune di Avio e Brentino Belluno e porzioni dei comuni di Ala, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Sant'Anna d'Alfaedo ed Erbezzo.




ALLEGATO III

Europhyt numero 3097 – demarcazione in eradicazione Riese Pio X (TV)

L'area delimitata è oggetto di misure di eradicazione per contrastare la presenza dell'organismo nocivo. La demarcazione è stata effettuata sulla base dei risultati delle indagini di delimitazione eseguiti nel corso del 2025 che hanno permesso di individuare, attraverso ispezioni visive e la gestione di trappole entomologiche, le attuali zone, infestata e cuscinetto.

Il focolaio interessa un'area della pianura trevigiana, caratterizzata da un paesaggio agricolo tipico della pianura veneta, con prevalenza di colture erbacee intensive, in particolare mais e cereali autunno-vernni. Sono presenti inoltre superfici destinate a prati stabili e colture foraggere, a supporto dell'allevamento bovino diffuso nella zona. L'assetto idrografico è segnato da una fitta rete di corsi d'acqua minori e canali di bonifica che garantiscono irrigazione e drenaggio, favorendo la fertilità dei suoli. Dal punto di vista ambientale, il territorio conserva alcune aree verdi residuali e filari alberati lungo i confini poderali, che svolgono un ruolo ecologico importante come corridoi ecologici e habitat per la fauna locale. L'area è interessata da piccole zone industriali caratterizzate da importanti aziende produttive commerciali che effettuano diversi servizi di logistica.

L'area infestata insiste completamente all'interno del comune di Riese Pio X mentre la zona cuscinetto interessa parte dei comuni che interessa la restante parte dei territori comunali di Riese Pio X, Castelfranco Veneto e Castello di Godego, gli interi territori comunali di Loria e Altivole e parzialmente i territori comunali di Asolo, Vedelago e San Martino di Lupari.



ALLEGATO IV

Protocollo per l'eradicazione mediante CATTURA MASSALE nelle zone dove ufficialmente è stata confermata la presenza di *Popillia japonica*.

1. Installazione di un adeguato numero di trappole con doppio attrattivo, floreale e sessuale. In funzione dell'ampiezza dell'area e valutare se installare le trappole a distanza di almeno 50 m l'una dall'altra. La posa è da effettuarsi entro la prima metà di maggio per intercettare anche i primi individui in volo;
2. Le trappole vengono dislocate nella parte centrale della zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica*;
3. Le trappole vengono posizionate su supporto di legno/metallo in posizione soleggiata (ottimale l'irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata) e distanti da eventuali piante ospiti non meno di 3 metri e a un'altezza media compresa tra i 60 cm e i 150 cm a seconda della prevalenza nell'area circostante di prati e arbusti di altezza contenuta o di piante ospiti di altezza più elevata;
4. Ogni trappola viene fornita di cartellino con codice identificativo univoco e relativo cartello informativo;
5. Le coordinate geografiche e il codice identificativo di ogni trappola vengono registrate sull'applicativo Morgana;
6. Il controllo delle trappole viene effettuato settimanalmente con rimozione degli individui catturati, conteggio e registrazione dei dati;
7. Le trappole vengono rimosse non prima del mese di ottobre e soltanto quando le catture sono pari a zero per almeno tre settimane consecutive;
8. La presenza delle trappole viene comunicata anche ai gestori dell'area con i quali viene condivisa la necessità di ulteriori cartelli informativi;
9. Le trappole non devono essere posizionate nell'ulteriore fascia di ampiezza di 1 km esterna alla zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *P. japonica*, a meno che non venga tolto il feromone sessuale.

ALLEGATO V

TRATTAMENTI AMMESSI PER DEROGARE AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DI DETRITI VEGETALI NON TRATTATI.

Le modalità e il luogo di conferimento dei detriti vegetali destinati ad essere trattati in apposite aree ricadenti all'interno della zona specificata (zona infestata oppure zona infestata + zona cuscinetto) vengono definiti dall'amministrazione Comunale per il territorio di competenza in accordo con l'U.O. Fitosanitario.

In alternativa i detriti vegetali possono essere spostati al di fuori della zona specificata solo a seguito dell'esecuzione di uno dei seguenti trattamenti:

- Cippatura fine o altro trattamento meccanico atto a sminuzzare il materiale vegetale prima dello spostamento al di fuori della zona specificata;
- Solarizzazione dei detriti vegetali all'interno di container chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente (o altre contenitori trasparenti di raccolta) che deve permanere per almeno 2 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata;
- Fumigazione del detrito vegetale in container chiuso con fosfina (Fosfuro di idrogeno, PH3) ad opera di ditte specializzate;

Gli interventi di solarizzazione e fumigazione possono essere adottati solo dalle amministrazioni o dalle municipalizzate autorizzate dai servizi fitosanitari competenti per territorio.

ALLEGATO VI

Protocollo per l'intervento di soppressione delle larve all'interno della strategia di eradicazione con il nematode entomopatogeno *Heterorhabditis bacteriophora* nelle zone dove ufficialmente è stata confermata la presenza di *Popillia japonica*.

1. La copertura erbosa deve essere di altezza inferiore ai 5-10 cm, in caso contrario si deve provvedere allo sfalcio dell'erba per permettere alla sospensione acquosa contenente in nematodi di raggiungere il terreno;
2. in presenza di superfici miste arboree/erbacee, dove possibile, sfalciare anche in prossimità degli alberi e/o arbusti;
3. l'intervento va fatto con terreno umido (almeno nei primi strati o apportando almeno 5 mm di acqua) prima della distribuzione dei nematodi. Il terreno dovrebbe possibilmente essere mantenuto umido per alcuni giorni successivi al trattamento per consentire ai nematodi di approfondirsi nel terreno favorendone la mobilità e la possibilità di intercettare la larva bersaglio;
4. calendarizzare l'intervento in funzione delle previsioni meteorologiche locali che possano apportare al terreno la quantità di acqua richiesta:
 - in caso di probabilità medio-alta di precipitazioni, predisporre la catena operativa da attivare quando sono previste piogge utili nelle successive 24-48 ore;
 - in caso di probabilità molto bassa di precipitazioni procedere con l'irrigazione con almeno 5 mm sulla superficie interessata prima della distribuzione dei nematodi e successivamente alla stessa;
5. al fine di limitare gli interventi irrigui è da preferire la distribuzione della sospensione con il nematode tra due precipitazioni di almeno 5 mm o anche durante un singolo evento piovoso;
6. la particella interessata alla distribuzione del nematode entomopatogeno deve essere segnalata con nastro segnaletico, cartelli informativi e interdetta ai non addetti ai lavori, almeno durante il periodo di trattamento;
7. Utilizzare gli idonei macchinari per la distribuzione della sospensione (es. idroseminatrice tipo Finn Hydroseeder modello T30, motocarro tipo Bremac) altri mezzi idonei alla distribuzione della sospensione;
8. volume minimo di acqua per la distribuzione dei nematodi: 1.000 litri/ha;
9. quantità di nematodi distribuiti per metro quadro: 250.000 – 500.000;
10. garantire il mantenimento delle confezioni di nematodi a temperatura fresca prima del trattamento.
11. garantire il mantenimento delle confezioni di nematodi a temperatura fresca prima del trattamento.
Non congelare il prodotto.

ALLEGATO VII

MISURE NEI SITI DI DIFFUSIONE PASSIVA

Per siti di diffusione passiva si intendono aree non produttive a rischio di proliferazione e diffusione passiva dell'organismo nocivo quali grandi parcheggi di auto e camion, pubblici o privati, piazzali dove usualmente vengono lasciate auto in sosta, piazzali di carico e scarico di pertinenza di imprese commerciali o industriali, stazioni di rifornimento carburante localizzate a ridosso di strade ad alta percorrenza, isole ecologiche di stoccaggio temporaneo di vegetali e centri di compostaggio, scali merci, interporti, campi da calcio in erba (non sintetici) comunali o privati, campi da golf, campeggi, aree ricreative (es. aree pic-nic), aree di interesse storico, culturale o sportivo oggetto di ingenti afflussi di visitatori. Annualmente si provvede all'aggiornamento e alla valutazione del rischio di diffusione legata alla presenza di questi siti.

Tutti i siti a rischio di diffusione passiva verranno censiti e si procederà con il monitoraggio annuale degli adulti dell'insetto e in funzione di una valutazione del livello di rischio del sito si prescriveranno eventualmente misure ufficiali quali:

- l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura e l'esecuzione di operazioni agronomiche (ad esempio la lavorazione del terreno);
- l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;
- Interdizione del sito o di parte di esso;
- ogni altra misura ritenuta idonea a evitare il trasporto passivo dell'organismo nocivo.

Le azioni di monitoraggio e di controllo, nonché le misure di gestione del rischio, saranno attuate in collaborazione con operatori interessati.